

“Salva casa”. Prime indicazioni dal Comune di Roma su parametri di agibilità e cambi di destinazione d’uso

Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune di Roma, con nota Prot. QI/2024/0205723 del 21/10/2024, ha fornito le “Prime indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto “Salva Casa”. In particolare, nel documento trattati i mutamenti delle destinazioni d’uso, le oblazioni e l’agibilità.

In Gazzetta il Decreto “Salva casa”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica», cd. “Salva-Casa”.

L'ABC dell'edilizia libera. Il “glossario” delle opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo



Per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni ora c'è un glossario unico per tutto il Paese.

Con [decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione](#), approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera

Il [decreto](#) individua le principali categorie di intervento e un elenco non esaustivo delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Per fare alcuni esempi, nelle “*manutenzioni ordinarie*” si trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. Nella “*eliminazione delle barriere architettoniche*” non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e

montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Per quanto riguarda le *“aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza”* sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.

Il glossario specifica, inoltre, per le *“opere contingenti temporanee”* di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l'installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.

Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità. (Cfr. comunicato Mit del 10 aprile 2018)

[Link al testo del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018](#), recante: *«Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia*

libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018